



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta

Berna, 6 agosto 2010
DB-434.4 / 442 / BUJ / ED

Lettera circolare

Spese professionali forfetarie e proventi in natura per l'anno fiscale 2011

1. Deduzioni forfetarie delle spese professionali per l'anno fiscale 2011

Considerato il debole rincaro, le deduzioni forfetarie delle spese professionali per l'anno fiscale 2011 non subiscono **nessun adeguamento** rispetto l'anno precedente. La modifica del 21 luglio 2008 dell'appendice all'ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (RS 624.118.1, vedi allegato) rimane dunque applicabile.

2. Principi per la valutazione dei proventi in natura per l'anno fiscale 2011

I principi per la valutazione dei proventi in natura non subiscono **nessun adeguamento**. I promemoria N1/2007 per gli indipendenti, N2/2007 per i dipendenti e NL1/2007 per l'agricoltura e la silvicoltura rimangono applicabili (vedi allegati alla lettera circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 5 ottobre 2006).

Divisione Vigilanza Cantoni
Servizi specializzati

Daniel Emch
Capo

Allegato:

Modifica del 21 luglio 2008 dell'appendice all'ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (RS 624.118.1)

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Eigerstrasse 65
3003 Berna
www.estv.admin.ch

**Ordinanza del DFF
sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini
dell'imposta federale diretta
(Ordinanza sulle spese professionali)**

Modifica del 21 luglio 2008

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*

I

L'appendice dell'ordinanza del 10 febbraio 1993¹ sulle spese professionali è sostituita dalla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

21 luglio 2008

Dipartimento federale delle finanze:
Hans-Rudolf Merz

¹ RS 642.118.1

Appendice
(art. 3)

A partire dall'anno fiscale 2009, le deduzioni forfetarie secondo l'articolo 3 ammontano a:

Spese di trasporto del veicolo privato		Fr.
(art. 5 cpv. 3)		
– bicicletta, ciclomotore e motocicletta con targa di controllo su fondo giallo	l'anno	700.—
– motocicletta con targa di controllo su fondo bianco	il km ²	-.40
– automobile	il km ²	-.70

Spese supplementari per pasti

a. *Per i pasti presi fuori casa, rispettivamente in caso di lavoro a turni o notturno*

(art. 6 cpv. 1 e 2)		
– deduzione intera	per ogni pasto principale rispettivamente al giorno l'anno	15.— 3200.—
– mezza deduzione	per ogni pasto principale rispettivamente al giorno l'anno	7.50 1600.—

b. *Per soggiorno fuori domicilio*

(art. 9 cpv. 2)		
– deduzione intera	al giorno l'anno	30.— 6400.—
– deduzione parziale ³	al giorno l'anno	22.50 4800.—

Altre spese professionali

(art. 7 cpv. 1)

3 % del salario netto, minimo l'anno	2000.—
massimo l'anno	4000.—

Professione accessoria

(art. 10)

20 % del reddito netto, minimo l'anno	800.—
massimo l'anno	2400.—

² È salvo l'art. 5 cpv. 4 (tariffa graduale delle deduzioni forfetarie in rapporto ai chilometri percorsi, deduzione per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno limitata alla deduzione massima accordata per pasti presi fuori casa).

³ La deduzione parziale dev'essere applicata se, conformemente all'art. 6 cpv. 2, per uno dei pasti principali è concessa soltanto la mezza deduzione.